

Allegato A)

ACCORDO CONTRATTUALE TRA L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E IGEA S.C.S. PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI TIPO RESIDENZIALE NELLA COMUNITA' "IL CAMMINO" DI AGNONE (IS).

TRA

L'Azienda USL Toscana Centro, con sede legale in Firenze, P.za Santa Maria Nuova 1, codice fiscale e partita IVA 06593810481, di seguito denominata "AUSL", rappresentata dalla dott.ssa Annalisa Ghiribelli, autorizzata alla stipula con la deliberazione del Direttore Generale n. 1213 del 26.08.2021, domiciliata per la carica presso la suddetta azienda, la quale interviene, stipula e agisce non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore SOSD Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale Firenze Empoli della AUSL;

E

IGEA S.C.S. con sede legale in Via degli Oldoni n. 14, Vercelli, Codice Fiscale e Partita IVA 02692760024, nella persona del suo Legale Rappresentante Dott. Roberto Giorgio Rosas, domiciliato per la carica presso la sede della Struttura, quale soggetto gestore della Comunità "Il Cammino" (di seguito denominata anche la Struttura) ubicata in Contrada S. Onofrio, 94 ad Agnone (IS)

RICHIAMATI

- il decreto legislativo n. 502/1992 e ss.mm.ii., con particolare riferimento all'articolo 8-ter ("*Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie*");

- la legge n. 328/2000 (*“Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”*);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 (*“Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”*) e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 (*“Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”*);
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 504/2017 di recepimento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017;
- la legge regionale n. 40/2005, e ss.mm.ii. (*“Disciplina del Servizio Sanitario Regionale”*), e, in particolare, l’art. 17 (*“Rapporti con il Volontariato, le associazioni di promozione sociale e la cooperazione sociale”*) comma 1 sancisce che i rapporti con le Associazioni di Volontariato le cui attività concorrono con le finalità del SSR, siano regolati da apposite convenzioni;
- il Regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR) e il Codice nazionale di cui al decreto legislativo n. 196/2003, modificato dal decreto legislativo n. 101/2018, che prevede l’obbligo per il titolare del trattamento dei dati di stipulare, con il responsabile del trattamento, atti giuridici in forma scritta che specificano la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la durata e le modalità di trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del trattamento, e che il responsabile effettui il trattamento attenendosi alle condizioni stabilite ed alle istruzioni impartite dal titolare;

PREMESSO

- che la Comunità *“Il Cammino”* è in possesso dell’autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune di Agnone (IS) con Provvedimento n.

14044/2022 e n. 547/2023, per n. 16 posti residenziali, nonché dell'accreditamento, ai sensi della L.R. Molise n. 13/2014, rilasciato dalla Regione Molise con Determinazione Dirigenziale n. 211 del 08.03.2023 come "Comunità alloggio per persone con disabilità "Dopo di Noi";

- che il Tribunale di Pisa , in data 25.10.2023, ha emesso un'ordinanza di modifica delle misure di sicurezza nei confronti del Sig. A.L., in carico alla Salute Mentale Adulti della zona Empolese, disponendone l'obbligo di dimorare in una struttura residenziale psichiatrica, individuata nella Comunità "Il Cammino" sita in Contrada S. Onofrio, 94 ad Agnone (IS);

- che risulta necessario conformarsi quanto prima all'ordinanza del Tribunale di Pisa e che la Struttura si rende disponibile a garantire la propria disponibilità e collaborazione, per le prestazioni oggetto del presente accordo;

TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO DELL'ACCORDO CONTRATTUALE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale .

Sono oggetto del presente accordo le prestazioni stabilite dall'atto autorizzativo in essere, dalla Carta dei Servizi della Comunità "Il Cammino" e dalla "Offerta di disponibilità" presentata in data 28.03.2024 da IGEA S.C.S, conservata in atti, per l'accoglienza del sig. A.L. in conformità all'ordinanza del Tribunale di Pisa del 25.10.2023.

ART. 2 – OBBLIGHI DELLA STRUTTURA

La Struttura s'impegna a:

- mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento vigente, anche in caso di cessione di azienda o di

ramo di azienda a terzi;

- garantire l'erogazione delle prestazioni, assicurando per il personale preposto il rispetto del CCNL di riferimento e degli accordi integrativi regionali, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta (tale adempimento si intende anche per il personale dipendente da un soggetto terzo a cui sia affidata, in tutto o parte, l'esecuzione dei servizi della Struttura);

- rispettare tutte le norme e gli obblighi previdenziali e assicurativi previsti dal contratto collettivo di settore, anche ai fini del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) per gli operatori impiegati nella gestione del servizio;

- garantire la figura di un Direttore/Responsabile per un orario congruo rispetto al funzionamento della struttura, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente al quale siano affidati i compiti di organizzazione e gestione delle attività e di vigilanza degli aspetti qualitativi dei servizi forniti alle persone ospitate ai sensi del presente accordo. Il Direttore, ovvero la persona individuata quale responsabile della Struttura, rappresenta inoltre l'interlocutore e il punto di riferimento per le persone ospitate e i loro familiari e per i competenti servizi sanitari che le hanno in carico;

- garantire che la retta da applicare sia comprensiva di tutte le prestazioni richieste dal presente accordo e dalla normativa di riferimento;

- garantire l'assistenza di Psichiatra, Psicologo, Assistente Sociale, Infermiere, Staff Educativo e personale ausiliario come previsto dalla Carta dei Servizi e in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa;

- garantire il supporto di un operatore in rapporto 1:1 per n. 8 ore giornaliere, alla luce delle particolari condizioni psicofisiche e della pericolosità sociale del

soggetto, come descritta nell'Ordinanza del Tribunale.

ART. 3 – MODALITA' DI AMMISSIONE

Trattandosi di un inserimento urgente, dovuto a situazioni e circostanze di grave ed eccezionale necessità e dovendo garantire quanto prima l'attuazione dell'Ordinanza del Tribunale di Pisa, l'ammissione alla Struttura verrà effettuata nella prima data utile, previo contatto ed accordo tra l'U.F. Salute Mentale Adulti della zona Empolese e la Direzione della Struttura.

ART. 4 – DEFINIZIONE DELLA RETTA

La retta giornaliera complessiva per i servizi di cui al presente accordo è così composta:

- retta base pari a **€ 156,00 oltre IVA**

- implementazione operatore in rapporto 1:1 per n. 8 ore giornaliere, al costo di € 25,00 l'ora, pari a **€ 200,00 oltre IVA**

per un importo totale giornaliero di **€ 356,00 oltre IVA al 5%** (€ 373,80 IVA compresa)

ART. 5 – MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E DI LIQUIDAZIONE

La Struttura provvede mensilmente, entro i primi dieci (10) giorni del mese successivo a quello di riferimento, a inviare fattura ai servizi competenti della AUSL secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Il pagamento avviene a seguito di verifica sulla congruità delle giornate fatturate e nei termini stabiliti dalla normativa nazionale e regionale in materia di pagamenti della Pubblica Amministrazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 6 del Decreto MEF n. 55 del 3/4/2013, così come modificato dall'art. 25 del D. L. n. 66 del 24/4/2014 (convertito nella L. n. 89 del 23/6/2014) la Struttura provvederà alla fatturazione

elettronica dell'attività tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

Le fatture elettroniche relative all'utente per il quale è stipulato il presente accordo, dovranno essere indirizzate al codice univoco identificativo dell'Azienda che è BGAYDC. Sarà cura dell'Azienda comunicare eventuali variazioni al codice univoco.

Ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2019 inerenti al sistema Nodo Smistamento Ordini (NSO), le fatture possono essere emesse solo dopo la verifica di quanto trasmesso e l'emissione del relativo ordine di acquisto delle prestazioni attraverso il suddetto sistema. Qualora queste operazioni non siano svolte come sopra indicato, non può essere dato corso al regolare pagamento delle prestazioni.

L'Azienda provvederà, purché sia stato rispettato dalla Struttura quanto previsto dai precedenti articoli, a pagare le competenze regolarmente fatturate, corrispondenti alle giornate di effettiva presenza per la retta giornaliera, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.

In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di cui al D.Lgs n. 231 del 2002.

I termini di decorrenza sono interrotti in caso di contestazioni.

ART. 6 – RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE

Le attività all'interno della Struttura devono essere condotte nel pieno rispetto delle leggi sulla trasparenza (decreto legislativo n. 33/2013, e ss.mm.ii.), sul procedimento amministrativo (legge n. 241/1990, e ss.mm.ii.) e sulla protezione dei dati personali. È fatto divieto alla Struttura di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti all'attività stessa. Per quanto riguarda i requisiti inerenti alla normativa sulla sicurezza e prevenzione

incendi la Struttura garantisce tutti gli obblighi derivanti dal decreto legislativo n. 81/2008, e ss.mm.ii., anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e al primo soccorso.

Gli obblighi relativi a interventi strutturali, impiantistici e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008, e ss.mm.ii., la sicurezza dei locali della struttura sono a carico della Struttura, che si impegna ad adeguare la stessa, il personale e l'organizzazione secondo le normative nazionali e regionali che possono intervenire nel periodo di vigenza del presente atto.

La Struttura dà assicurazione che non è stata oggetto di irrogazione di alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari, di cui al decreto legislativo n. 231/2001, che impediscono di contrarre con gli Enti Pubblici.

ART. 7 – CONTROLLI

La funzione di controllo esterno rappresenta una componente essenziale per il corretto funzionamento del sistema nel suo complesso e per favorire il miglioramento della qualità delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale. L' A USL si riserva, in ordine alle attività erogate dalla Struttura e sulla base dell'attuale normativa in materia, di effettuare attività di controllo e vigilanza, tramite le strutture aziendali preposte, sul rispetto del presente accordo contrattuale. A tale scopo la Struttura metterà a disposizione la documentazione sanitaria e amministrativa inerente l'attività svolta. Si conviene altresì che saranno attivati anche controlli di tipo amministrativo effettuabili mediante esibizione documentazione amministrativa da unirsi alla richiesta di pagamento a prova della prestazione erogata.

ART. 8 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

Le prestazioni oggetto del presente accordo non sono soggette agli obblighi di tracciabilità (CIG codice identificativo gara) di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010 (Vd. Parere funzione consultiva n. 48/2023 ANAC). Sono fatte salve diverse disposizioni normative o interpretative che dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale.

La Struttura si impegna a utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane, dedicati, anche non in via esclusiva.

L'AUSL, ai fini del pagamento delle competenze dovute alla Struttura, acquisirà il documento unico di regolarità contributiva (DURC). La liquidazione delle competenze avverrà solo nel caso in cui la Struttura risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali.

In caso di DURC irregolare, nulla sarà dovuto per i ritardati pagamenti conseguenti al procedimento di cui sopra e la Struttura non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o interessi di mora.

ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., e della deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30.01.2019 visibile sul sito aziendale www.uslcentro.toscana.it alla voce "privacy".

Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sopra richiamata delibera 179/2019, è allegato al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e sostanziale, l'"Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679", **allegato A.1.**

Il Referente trattamento dei dati competente provvederà con le modalità di cui all'art. 24 dell'allegato A.1 al contratto tra Azienda e Struttura di cui al presente

provvedimento, ove è prevista la possibilità di impartire per iscritto eventuali ulteriori specifiche che dovessero risultare necessarie per il corretto svolgimento delle attività di trattamento dei dati e in considerazione dell'istituzione Gruppo di Lavoro Protezione Dati (punto 8 del dispositivo della deliberazione del Direttore Generale n. 179/19).

ART. 10 – POLIZZE ASSICURATIVE

A copertura dei rischi inerenti l'attività svolta dalla Struttura in esecuzione del presente accordo con mezzi, strumenti e personale propri, la Struttura dichiara di essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, incluse le persone ospitate, con massimali adeguati e dalla medesima ritenuti congrui, esonerando espressamente la AUSL da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento della attività oggetto dell'accordo stesso.

ART. 11 – CODICE DI COMPORTAMENTO

La Struttura è tenuta a far osservare a tutti i professionisti e a tutto il personale operante a qualsiasi titolo i principi contenuti nel Codice di comportamento della AUSL adottato con la deliberazione del direttore generale n. 1358/2016 (pubblicato sul sito web alla voce "Amministrazione trasparente - Disposizioni generali - Atti generali").

ART. 12 – FORO COMPETENTE

Ogni eventuale contestazione e/o controversia che possa insorgere fra le parti in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del presente accordo e che non venga risolta bonariamente, è deferita in via esclusiva al Foro di Firenze. A tal fine le parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi legali.

ART. 13 – DECORRENZA E DURATA

Le parti convengono che la validità e durata del presente accordo è direttamente collegata alle determinazioni dell'Autorità Giudiziaria che ha predisposto l'inserimento dell'utente presso la Struttura.

Ogni variazione al presente accordo deve essere concordata fra le parti e recepita con atto scritto.

ART. 14 – INCOMPATIBILITA'

La Struttura si impegna ad accertare e a dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera presso la Struttura si trova in situazione di incompatibilità rispetto all'art. 4, comma 7, della legge n. 412/1991, e ss.mm.ii., e all'art. 1, commi 5 e 19, della legge n. 662/1996, e ss.mm.ii..

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001, e ss.mm.ii., e del Piano Nazionale Anticorruzione, è fatto altresì divieto ai dipendenti della AUSL che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso la Struttura.

ART. 15 – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

Il presente accordo è registrato in caso d'uso a cura e a spese della parte che ha interesse a farlo.

Il presente accordo è in esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'at. 27/bis del DPR 26.10.1972 n° 642 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 16 – CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si fa riferimento al Codice Civile e alle norme di legge applicabili.

ART. 17 – SOTTOSCRIZIONE

Il presente accordo viene stipulato in forma di scrittura privata non autenticata,
secondo le regole della sottoscrizione digitale, con firma elettronica.

Per l'Azienda USL Toscana Centro

Il Responsabile SOS Servizi Amministrativi per territorio e sociale Empoli

Dott.ssa Annalisa Ghiribelli

Per IGEA C.S.C.

Il Rappresentante Legale

Dott. Roberto Rosas